

Proponente: 31.B
Proposta: 2025/914
del 28/05/2025



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.A.D. 912
del 28/05/2025

RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE

Dirigente: MEDICINA Dott.ssa Isabella

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

**OGGETTO: AUTORIZZAZIONE EX ART. 1 COMMA 557 DELLA LEGGE N.
311/2004**

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE

Premesso:

- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 21/01/2025 è stata approvata la nota di aggiornamento al D.U.P. (Documento Unico di Programmazione) 2025-2029;
- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 21/01/2025 sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2025 – 2027 ed i relativi allegati;
- che con delibera di Giunta Comunale n. 12 del 30/01/2025 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2025-2027 – Assegnazione risorse finanziarie per Macro obiettivi, ai sensi dell'art. 169 co. 1 e 2;
- che con delibera di Giunta Comunale n.63 del 31/3/2025 dichiarata immediatamente esecutiva, è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025/2027 e contestuale aggiornamento del Piano Esecutivo di Gestione e relativi allegati, approvato con GC 12 del 30/1/2025 e successivi aggiornamenti;

Visto il provvedimento PG n. 85987 del 28/03/2025, con il quale il Sindaco Marco Massari ha disposto l'attribuzione alla Dott.ssa Isabella Medicina della responsabilità di direzione del Servizio Risorse Umane e Organizzazione, dal 01/04/2025;

Considerato che:

- L'art. 1, comma 557, della Legge n. 311/2004, prevede che: *“I comuni con popolazione inferiore ai 25.000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza”*, fermo restando il rispetto delle 48 ore settimanali quale tetto massimo delle prestazioni orarie cumulabili tra i due Enti, in virtù di quanto previsto dal D.Lgs. n. 66/2003 s.m.i.;
- tale fattispecie integra il c.d. “scavalco d'eccedenza”, che, in deroga al principio dell'unicità del rapporto di lavoro del dipendente pubblico di cui all'art. 53 del D.Lgs. 165/2001, può essere attivato esclusivamente fuori dall'orario di lavoro prestato presso l'Ente di appartenenza ed entro il tetto delle 48 ore settimanali, previa autorizzazione, senza necessità di alcuna convenzione tra i due Enti locali interessati (in tal senso consolidata dottrina e giurisprudenza contabile, cfr. Corte dei Conti, Sez. Reg. Puglia, parere n. 149/2023);
- in ogni caso, gli Enti interessati assicurano la compatibilità dell'ulteriore prestazione lavorativa con il rapporto di lavoro a tempo pieno in essere;

Dato atto che:

- dal Comune di Soragna (PR) è pervenuta al P.G. n. 137407 del 23/05/2025 formale Richiesta di autorizzazione ex art. 1, comma 557, Legge n. 311/2004 di un dipendente del Comune di Reggio Emilia a tempo indeterminato e a tempo pieno, generalizzato in Allegato 1 (non pubblicabile, parte integrante della presente determinazione), con il profilo professionale di Funzionario Tecnico - Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, assegnato al Servizio Edifici Pubblici, per lo svolgimento di un incarico extra-orario da prestare presso il Settore Lavori Pubblici del Comune di Soragna, per un impegno di 6 ore settimanali, per il periodo dal 01/06/2025 al 31/08/2025, con eventuale proroga, previo accordo tra le amministrazioni;
- il Dirigente del Servizio Edifici Pubblici, Ing. Falbo Salvatore, ha rilasciato parere favorevole P.G. n. 140762 del 28/05/2025 per lo svolgimento dell'incarico extra-orario in oggetto, secondo le modalità indicate nella richiamata richiesta;
- il dipendente interessato ha manifestato la propria disponibilità a svolgere siffatta attività lavorativa extra-orario presso il Settore Lavori Pubblici del Comune di Soragna;
- con il presente atto **si autorizza** dunque formalmente il dipendente del Comune di Reggio Emilia, generalizzato in Allegato 1 (non pubblicabile), con profilo professionale di Funzionario Tecnico - Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, assegnato al Servizio Edifici Pubblici, a prestare la richiesta attività lavorativa extra-orario presso il Settore Lavori Pubblici del Comune di Soragna, per un massimo di 6 (sei) ore settimanali, al di fuori dell'orario di lavoro di 36 ore settimanali stabilito dal Comune di Reggio Emilia, nei giorni concordati con i rispettivi Enti nel rispetto delle esigenze di organizzazione interna, per il periodo **dal 1° giugno 2025 al 31 agosto 2025**, fatta salva eventuale proroga, da concordarsi tra le

amministrazioni, senza alcun pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro a tempo pieno in essere con il Comune di Reggio Emilia e nel pieno rispetto delle esigenze funzionali e degli interessi istituzionali di quest'ultimo, senza interferire con l'attività lavorativa ordinaria, né con i periodi di ferie autorizzate, né con il riposo giornaliero settimanale garantito dal Comune di Reggio Emilia e con oneri totalmente a carico del Comune di Soragna;

- in particolare, al fine di garantire la compatibilità della prestazione lavorativa autorizzata ex art. 1, c. 557, L. 311/2004 presso il Comune di Soragna con il rapporto di lavoro a tempo pieno in essere con il Comune di Reggio Emilia, in ossequio al principio di buon andamento della Pubblica Amministrazione, si precisa che:
 - l'orario giornaliero e settimanale non potrà superare, nel cumulo dei due rapporti di lavoro, la durata massima consentita dal D.Lgs. 66/2003 s.m.i., comprensiva del lavoro ordinario e del lavoro straordinario;
 - l'articolazione dell'orario di lavoro presso il Comune di Soragna, per un massimo di sei ore settimanali, al di fuori dell'orario di lavoro di 36 ore settimanali stabilito dal Comune di Reggio Emilia, sarà concordata dal dipendente autorizzato direttamente con lo stesso Comune di Soragna, fermo restando il rispetto del tetto massimo di 48 ore settimanali medie, comprese le ore di lavoro straordinario, per le prestazioni orarie cumulabili tra i due Enti;
 - il periodo di riposo giornaliero e settimanale dovrà essere garantito tenendo conto dell'impegno lavorativo presso i due Enti, pertanto la prestazione lavorativa resa dal dipendente a favore del Comune di Soragna dovrà consentire il regolare recupero delle risorse psico-fisiche del lavoratore;
 - le ferie annuali, trattandosi di un irrinunciabile periodo di riposo, dovranno essere fruito dal lavoratore nello stesso periodo ovvero negli stessi periodi, se frazionate, tenendo conto dell'impegno lavorativo presso i due Enti ed essendo precluso al Comune di Soragna fruire delle prestazioni lavorative del dipendente quando lo stesso goda delle ferie concesse dal Comune di Reggio Emilia;
 - gli oneri relativi all'autorizzata attività lavorativa extra-orario da prestare presso il Settore Lavori Pubblici del Comune di Soragna, per un massimo di sei ore settimanali, saranno totalmente a carico dello stesso Comune di Soragna, che provvederà a corrispondere al dipendente la retribuzione spettante e a versare i relativi oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi e le imposte di legge;
 - il Comune di Reggio Emilia è sollevato da ogni responsabilità civile e penale per qualsiasi evento dannoso patito dal dipendente durante il periodo di lavoro presso il Comune di Soragna, sia in sede, sia in itinere, sia nel corso di attività svolte per conto del Comune di Soragna;
 - il Comune di Reggio Emilia è inoltre esonerato da qualsivoglia responsabilità che possa derivare, a qualsiasi titolo, nei confronti di terzi o del dipendente, dall'attività lavorativa prestata da quest'ultimo a favore del Comune di Soragna in forza della presente autorizzazione;
 - per entrambi i rapporti di lavoro, con il Comune di Reggio Emilia e con il Comune di Soragna, verranno applicate le vigenti norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro ed il vigente CCNL Comparto Funzioni Locali;

Visti:

- il Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli EE.LL. approvato con D. Lgs. n. 267/2000;
- il Decreto Legislativo n. 165/2001;
- l'art. 1, comma 557, Legge n. 311/2004;

Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa come prescritto dall'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

DETERMINA

1. di **autorizzare**, ai sensi dell'art. 1, comma 557, Legge n. 311/2004, visto il richiamato parere favorevole P.G. n. 140762/2025 del Dirigente del Servizio Edifici Pubblici, Ing. Falbo Salvatore, per le motivazioni esposte in premessa, il dipendente del Comune di Reggio Emilia, generalizzato in Allegato 1 (non pubblicabile), con profilo professionale di Funzionario Tecnico - Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, assegnato al Servizio Edifici Pubblici, a prestare la richiesta attività lavorativa extra-orario presso il Settore Lavori Pubblici del Comune di Soragna, per un massimo di 6 (sei) ore settimanali, al di fuori dell'orario di lavoro di 36 ore settimanali stabilito dal Comune di Reggio Emilia, nei giorni concordati con i rispettivi Enti nel rispetto delle esigenze di organizzazione interna, per il periodo **dal 1° giugno 2025 al 31 agosto 2025**, *fatta salva eventuale proroga, da concordarsi*

tra le amministrazioni, senza alcun pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro a tempo pieno in essere con il Comune di Reggio Emilia e nel pieno rispetto delle esigenze funzionali e degli interessi istituzionali di quest'ultimo, con oneri totalmente a carico del Comune di Soragna;

2. di stabilire, al fine di garantire la compatibilità della prestazione lavorativa autorizzata ex art. 1, c. 557, L. 311/2004 presso il Comune di Soragna con il rapporto di lavoro a tempo pieno in essere con il Comune di Reggio Emilia, quanto segue:

- l'orario giornaliero e settimanale non potrà superare, nel cumulo dei due rapporti di lavoro, la durata massima consentita dal D.Lgs. 66/2003 s.m.i., comprensiva del lavoro ordinario e del lavoro straordinario;
- l'articolazione dell'orario di lavoro presso il Comune di Soragna, per un massimo di sei ore settimanali, al di fuori dell'orario di lavoro di 36 ore settimanali stabilito dal Comune di Reggio Emilia, sarà concordata dal dipendente autorizzato direttamente con lo stesso Comune di Soragna, fermo restando il rispetto del tetto massimo di 48 ore settimanali medie, comprese le ore di lavoro straordinario, per le prestazioni orarie cumulabili tra i due Enti;
- il periodo di riposo giornaliero e settimanale dovrà essere garantito tenendo conto dell'impegno lavorativo presso i due Enti, pertanto la prestazione lavorativa resa dal dipendente a favore del Comune di Soragna dovrà consentire il regolare recupero delle risorse psico-fisiche del lavoratore;
- le ferie annuali, trattandosi di un irrinunciabile periodo di riposo, dovranno essere fruito dal lavoratore nello stesso periodo ovvero negli stessi periodi, se frazionate, tenendo conto dell'impegno lavorativo presso i due Enti;
- gli oneri relativi all'autorizzata attività lavorativa extra-orario da prestare presso il Settore Lavori Pubblici del Comune di Soragna, per un massimo di sei ore settimanali, saranno totalmente a carico dello stesso Comune di Soragna, che provvederà a corrispondere al dipendente la retribuzione spettante e a versare i relativi oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi e le imposte di legge;
- il Comune di Reggio Emilia è sollevato da ogni responsabilità civile e penale per qualsiasi evento dannoso patito dal dipendente durante il periodo di lavoro presso il Comune di Soragna, sia in sede, sia in itinere, sia nel corso di attività svolte per conto del Comune di Soragna;
- il Comune di Reggio Emilia è inoltre esonerato da qualsivoglia responsabilità che possa derivare, a qualsiasi titolo, nei confronti di terzi o del dipendente, dall'attività lavorativa prestata da quest'ultimo a favore del Comune di Soragna in forza della presente autorizzazione;
- per entrambi i rapporti di lavoro, con il Comune di Reggio Emilia e con il Comune di Soragna, verranno applicate le vigenti norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro ed il vigente CCNL Comparto Funzioni Locali.

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Dott.ssa Isabella Medicina)